

relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 14 ter co. 3 L. 3 /2012 (doc. 7 - relazione particolareggiata; doc. 8 – allegati alla relazione).

Nella sostanza, la relazione:

- conferma che l'istante si trova in stato di sovraindebitamento e che sussistono le condizioni di ammissibilità necessarie per accedere alla procedura di liquidazione;
- ritiene sufficientemente attendibile la documentazione prodotta;
- conclude con giudizio positivo in relazione all'adozione della procedura liquidatoria.

2. Fondamento dell'azione

Il sig. Cammarata versava al momento della domanda, e versa tuttora, in stato di sovraindebitamento ex art. 6 L. 3/2012.

Con riferimento alle ragioni storiche di tale sovraindebitamento, in estrema sintesi, esse vanno ricercate nell'esercizio dell'attività di impresa svolta per la gestione di un locale bar/ristorante con somministrazione inizialmente situato in Gorizia, Piazza Vittoria n. 37, intestata all'odierno ricorrente ma di fatto svolta dal padre , nonché nel rilascio di una garanzia fideiussoria a favore del fratello e al mutuo contratto per l'acquisto di un immobile residenziale.

Si richiama qui integralmente quanto esposto nel ricorso per la nomina di OCCS (cfr. doc. 1 - pgg. 1-3).

Il ricorrente è celibe e vive da solo (cfr. docc. 9-10) e lavora con contratto a tempo indeterminato presso la S.r.l. (doc. 11).

Come indicato dal Gestore, negli ultimi 5 anni l'odierno ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio tali da escludere l'accesso alla richiesta procedura.

3. Attivo

Il sig. Cammarata è proprietario dei seguenti beni:

n.	Descrizione del Bene	destinazione	intestazione
1	Conto corrente N.	gestione risparmio e spese	1/1 Cammarata
2	Bene immobile	bene in locazione a terzi ed attualmente pignorato	1/1 Cammarata
3	Beni di modesto valore	Uso quotidiano	1/1 Cammarata

Si allega *sub* doc. 12 il saldo del conto corrente aggiornato, con il

resoconto degli ultimi movimenti svolti, intestato al sig. Cammarata ed acceso presso la Banca , con sede a , evidenziando che detto conto corrente ha una giacenza del tutto modesta e viene utilizzato per l'accredito dello stipendio e la gestione delle esigenze quotidiane.

Il bene immobile del sig. Cammarata, gravato da ipoteca della Banca di S.p.A., è oggetto dell'esecuzione immobiliare iscritta *sub* R.G. 98/2021 del Tribunale di Gorizia, con **primo esperimento di vendita fissato per il giorno 12.07.2022** (doc. 13 – avviso di vendita). Secondo quanto evidenziato dal Gestore dott. Pascolin “la vendita dell’immobile nell’ambito della liquidazione ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 consentirebbe di soddisfare almeno parzialmente i creditori, secondo i rispettivi gradi di privilegio, mediante una procedura competitiva più affine a quella fallimentare, ovvero svincolata dai meccanismi automatici di riduzione del prezzo” (cfr. pag. 23 della relazione particolareggiata).

L’immobile pignorato risulta altresì locato con scadenza prevista il 04.05.2023, per un canone mensile di €. Essendo l’immobile attualmente pignorato dalla Banca di S.p.A., i canoni mensili devono intendersi ora anch’essi pignorati. Detto contratto risulta essere in corso di disdetta a cura del professionista delegato alla vendita (cfr. doc. 14)

Il sig. Cammarata conferma di non essere proprietario di alcun bene mobile registrato (cfr. visura PRA richiesta dal Gestore e riallegata *sub* doc. 15) ed utilizzata per quanto necessario una vettura di proprietà della madre, concessagli in uso gratuito, in virtù del vincolo affettivo familiare.

4. Passivo

La situazione economica del sig. Cammarata, per quanto allo stato nota come integrata a seguito delle verifiche del Gestore dott. Pascolin, è la seguente:

1	S.P.A.	€
2	S.P.A.	€
3	Comune Di	€
4	Cciaa	€
5	S.r.l.	€
6	S.P.A.	€
7	Banca Di S.P.A.	€
8	Agenzia	€

9	A.	€
10		€
11	utions cessionario	€
12	g soc. coop. p.a.	€
13	cessionario	€
14	Dott. Alfredo Pascolin – <u>in prededuzione</u>	€
15	Diego Deboni Ferletic: Avvocati – <u>in prededuzione</u>	€ oltre spese ed accessori

A detti importi potrebbero doversi successivamente aggiungere eventuali oneri derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2016 e 2017, nonché eventuali spese condominiali in favore del Condominio sito in Gorizia, di cui fa parte il bene immobile di proprietà del sig. Cammarata ed attualmente oggetto dell'esecuzione sopra indicata.

Si precisa altresì che il pagamento di un acconto a favore degli scriventi legali (per € oltre accessori di legge) per la presente procedura è stato corrisposto da altro soggetto, diverso dal ricorrente, senza animo di rivalsa nei confronti di quest'ultimo (doc. 16).

Con riferimento al pignoramento immobiliare in essere iscritto *sub* R.G. 98/2021 del Tribunale di Gorizia, appare opportuno richiamare nuovamente dal Gestore quanto detto a pag. 23 della propria relazione particolareggiata, circa la convenienza che il bene venga venduta nell'ambito della procedura di liquidazione, potendosi presumere un ricavo migliore rispetto a quello dell'esecuzione immobiliare.

Anche con riferimento al pignoramento presso terzi in essere (doc. 6 allegato al ricorso *sub* doc. 1) iscritto *sub* R.G. 29/2022 del Tribunale di Gorizia, appare opportuno richiamare quanto già argomentato nel piano presentato al Gestore, aspetto sul quale il Gestore si è già espresso.

Infatti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 quinquies co. 2 lett. b) L. 3/2012, il principio della concorsualità implica il venir meno di entrambi i pignoramenti sopra richiamati. Con riferimento al pignoramento

presso terzi verrebbe meno l'ordinanza di assegnazione in favore di

S.r.l., che attualmente incide in misura del 1/5 dello stipendio del ricorrente, mentre con riguardo al pignoramento immobiliare consentirebbe di vendere il bene con una procedura potenzialmente più vantaggiosa.

5. Spese necessarie al proprio sostentamento

Considerato che il sig. Andrea Cammarata è celibe e vive da solo, usufruendo per il momento di un'abitazione offertagli gratuitamente a titolo di comodato da un soggetto terzo senza animo di rivalsa e pur non potendo più giovare del canone mensile di € per la locazione dell'immobile, ora pignorato, l'istante ritiene che i 4/5 del proprio stipendio (il cui ammontare netto medio mensile è pari a circa €) costituiscano il minimo vitale per poter garantire il proprio sostentamento

6. Piano di liquidazione del patrimonio

Il Piano di Liquidazione sottoposto al Gestore e che si intende proseguire prevede:

- destinazione in favore della procedura del quinto dello stipendio (il cui ammontare netto medio mensile è pari a circa € , attualmente oggetto di pignoramento presso terzi in favore di l S.r.l. nella misura del quinto di legge);
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di procedura, destinazione del TFR alla procedura nella sua integralità;
- ricavato della vendita dell'appartamento sito in Gorizia, Piazza della Vittoria n. 38, mediante – se possibile – vendita nell'ambito della procedura di liquidazione (già oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 98/2021 del Tribunale di Gorizia);
- rendite locative sino alla conclusione del contratto di locazione (incluse eventuali somme già incamerate dalla procedura esecutiva n. 98/2021 del Tribunale di Gorizia per rendite locative);
- durata della procedura: 48 mesi dalla sua apertura *ex art. 14 quinquies* L. 3/2012;
- accantonamento delle somme determinate dal G.D. direttamente dal datore di lavoro e a beneficio della procedura, con versamento in conto corrente appositamente acceso e vincolato.

Tutto ciò premesso, il sig. Andrea Cammarata, come sopra

rappresentato e difeso,

chiede

al Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 e, in via prognostica, 14 *terdecies* L. 3/2012, alla luce dell'art. 14 *quinquies*, di:

- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14 *ter* L. 3/2012;
- confermare la nomina del dott. Alfredo Pascolin di Monfalcone, quale Liquidatore, o in subordine qualora non ritenga di procedere in tal senso, nominare un Liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
- disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore sotto pena di nullità. Nello specifico, disporre che siano sospesi i pagamenti da parte del datore di lavoro di Andrea Cammarata in favore di] S.r.l. in relazione all'ordinanza di assegnazione emessa sub R.G. 29/2022 del Tribunale di Gorizia, nonché che venga dichiarata l'interruzione del pignoramento immobiliare iscritto sub R.G. 98/2021 del Tribunale di Gorizia e con primo esperimento di vendita fissato per il 12.07.2022;
- disporre adeguata forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- fissare i limiti di impignorabilità di cui all'art. 14 *ter* co. 6 lett. b) L. 3/2012, tenendo conto della necessità di provvedere al soddisfacimento delle spese correnti;
- ordinare al datore di lavoro di accantonare ogni somma percepita dal sig. Cammarata nei limiti del quinto dello stipendio, rendendola disponibile alla procedura con versamento sul conto corrente che verrà indicato dal Liquidatore;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del nominando Liquidatore;
- adottare gli altri provvedimenti di cui all'art. 14 *quinquies* L. 3/2012 e ogni altro provvedimento conseguente all'apertura della procedura.

Con riserva di ulteriormente produrre, anche al nominando Liquidatore, si depositano i seguenti documenti:

- 1) Ricorso dd. 21.04.2022 per la nomina del professionista ai sensi

dell'art. 15 co. 9 L. 3/2021;

- 2) Documenti allegati al ricorso *sub* doc. 1;
- 3) Provvedimento di nomina del Gestore dd. 26.04.2022 *sub* R.V.G. n. 1356/2022 del Tribunale di Gorizia;
- 4) Comunicazione dd. 12.05.2022 della CCIAA della Venezia Giulia di nomina del Gestore;
- 5-6) Comunicazione dd. 23.05.2022 della CCIAA della Venezia Giulia per la quantificazione del preventivo;
- 7) Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 14 ter co. 3 L. 3/2012 dd. 01.07.2022 a firma del dott. Alfredo Pascolin;
- 8) Documenti allegati alla relazione particolareggiata di cui al doc. 7;
- 9) Certificato di stato civile;
- 10) Certificato di stato di famiglia;
- 11) Lettera da S.r.l. dd. 13.04.2022 contenente comunicazione di trasformazione del contratto di lavoro, sottoscritta per accettazione da Andrea Cammarata;
- 12) Estratti conto aggiornati;
- 13) Avviso di vendita per l'asta del 12.07.2022;
- 14) Richiesta di autorizzazione del professionista delegato a dare disdetta al contratto di locazione;
- 15) Visura PRA;
- 16) Fatt. DDF Avvocati n. 130/2022;
- 17) Redditi 2020
- 18) Redditi 2021
- 19) Redditi 2022

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che la presente procedura ha valore indeterminato ed è dovuto il contributo unificato in misura fissa di € 98,00.

Gorizia, 07.07.2022

(avv. Pietro Becci)

(avv. Vanessa Zanette)